

386 7 AGIU. 2006 *Dei*



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo

VISTO l'Art.117, quarto comma, della Costituzione;

CONSIDERATO che in materia di Turismo, le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva, non trattandosi di competenza *espressamente riservata alla legislazione statale*;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale Lazio del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di dotare la Regione di un strumento normativo più efficace, procedere ad un riassetto organico dell'intero Comparto Turistico regionale,

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la Relazione dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Ricerca Innovazione e Turismo;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

all'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente: "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE" formata di numero 63 articoli e di una Relazione che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo





ALLEG. alla DELIB. N. 356 del
DEL 28 GIU, 2006

Regione Lazio

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO

L'Assessore



Relazione

alla Proposta di legge concernente "Organizzazione del Sistema turistico laziale".

La proposta di legge di "Organizzazione del sistema turistico laziale" prevede un quadro normativo teso a regolare, in maniera pressoché esaustiva, le linee guida in materia turistica regionale, riconducendo ad unità una materia quanto mai esposta ad una congerie di norme talvolta non coordinate tra loro, ponendosi, al contempo, quale efficace strumento di raccordo tra i principi derivanti dal diritto comunitario e quelli di matrice costituzionale, desumibili dalla riforma del titolo V, che ha definitivamente attribuito il turismo alla competenza esclusiva delle regioni.

La normativa di dettaglio, maggiormente aderente ad una realtà sociale e normativa in continua evoluzione, sarà disciplinata dai regolamenti cd. autorizzati o delegificati, i quali già previsti nella legislazione nazionale dalla legge 23 agosto 1998 n.400 (Disciplina dell'attività di governo), sono previsti nel nuovo Statuto regionale all'art. 47 comma 2, lettera c).

La Legge consta di sette capi e 63 articoli.

Il Capo I all'art. 1 prevede che la Regione riconosce il turismo come "fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività". Tale formulazione implica una concezione innovativa del turismo, non più ancorata alla visione tradizionale di forma di impiego del tempo libero, ma quale strumento di sviluppo sinergico tra domanda e offerta e rivolto sia alla comunità ospitante che al turista.

L'articolo 2, sul riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi da attribuire agli enti locali, fa esplicito riferimento ai principi di sussidiarietà, all'integrazione delle funzioni tra i soggetti operanti nel settore e allo sviluppo del partenariato tra pubblico e privato.

Gli artt. da 3 a 6 descrivono le funzioni amministrative attribuite agli enti locali (Regione, province, comuni e Comune di Roma).

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



Regione Lazio



ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO

L'Assessore

L'articolo 7 prevede gli atti di direttiva e il potere sostitutivo della Regione, al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, e delle funzioni conferite agli enti locali.

Il Capo II riguarda l'organizzazione turistica regionale, che si articola attraverso i sistemi turistici locali, l'Agenzia regionale per la promozione turistica, i servizi di informazione ed accoglienza turistica (IAT), le associazioni pro-loco, e gli interventi regionali per la programmazione turistica.

In particolare, i sistemi turistici locali sono il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, nonché dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.

Ai sistemi turistici locali, possono partecipare i comuni, le province, le camere di commercio, le comunità montane, le comunità isolate, le pro-loco, gli enti e i privati, singoli o associati, che operino nel settore turistico. Da quanto detto emerge che lo sviluppo del partenariato trova nella costituzione di un sistema turistico locale il suo momento più rappresentativo.

La costituzione di un sistema turistico locale non è necessariamente legata alla contiguità territoriale; piuttosto esso consiste in una offerta turistica appunto "sistemica" nella quale confluiscono le realtà e le potenzialità turistiche del territorio laziale.

I sistemi turistici locali vengono riconosciuti dalla Regione, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali e gli altri organismi operanti nel settore, ed operano attraverso i progetti di sviluppo predisposti dai soggetti interessati mediante forme di programmazione negoziata e cofinanziati dalla Regione.

Lo strumento essenziale per la programmazione è il piano turistico regionale triennale degli interventi da realizzare.

Il Capo III definisce l'impresa turistica e l'attività ricettiva, individua le tipologie di strutture

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma - Tel. 06.51681



Regione Lazio



ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO

L'Assessore

ricettive (alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta), i provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività e le sanzioni amministrative correlate.

Il Capo IV è dedicato alle agenzie di viaggio e agli altri organismi operanti nel settore (associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale e locale).

Il Capo V riguarda gli strumenti per lo sviluppo turistico: il marchio turistico regionale, la "Scuola di alta formazione per il turismo", che, istituita ai sensi dell'articolo 177 della Legge regionale 28 aprile 2006, n.4, ha lo scopo di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, e gli interventi a favore del turista. Questi ultimi consistono nell'adozione della "carta del turista", contenente informazioni sulla normativa nazionale e regionale in materia turistica, sui servizi turistico ricettivi, sulle tradizioni e gli usi della comunità locale, nonché sulla fruibilità dei beni storici, artistici ed ambientali presenti sul territorio regionale, e nel sostegno ad attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie.

Il Capo VI riguarda il demanio marittimo, fluviale e lacuale a fini turistico-ricreativi.

La Regione approva il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al D.L. 5 ottobre 1993 n.400 convertito in legge 4 dicembre 1993 n.494.

Le concessioni riguardanti le aree demaniali (rilascio, rinnovo, revoca e variazione) spettano ai comuni e alla scadenza si rinnovano automaticamente di sei anni in sei anni, ai sensi dell'articolo 1, 2 comma della citata legge 494/1993.

Il Capo VII contiene le disposizioni finali e transitorie tra cui i regolamenti autorizzati, le abrogazioni di leggi precedenti e l'esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle disciolte APT (le cui funzioni sono devolute rispettivamente alle province e al Comune di Roma).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Raffaello Ranucci

ALLEG. alla DELIB. N. 386 *leg*
DEL 29 GIU. 2006

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE”



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

Re *Marrazzo*

SOMMARIO



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
SEZIONE I FINALITÀ.....	5
Art. 1 Oggetto e finalità.....	5
SEZIONE II PRINCIPI GENERALI E RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI.....	7
Art. 2 Principi generali.....	7
Art. 3 Funzioni della Regione.....	8
Art. 4 Funzioni delle province.....	10
Art. 5 Funzioni dei comuni.....	12
Art. 6 Comune di Roma.....	13
Art. 7 Atti di direttiva e poteri sostitutivi.....	14
SEZIONE III ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE.....	15
Art. 8 Organizzazione turistica regionale.....	15
Art. 9 Sistemi turistici locali.....	16
Art. 10 Riconoscimento dei sistemi turistici locali.....	17
Art. 11 Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali.....	18
Art. 12 Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.....	19
Art. 13 Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'Agenzia.....	20
Art. 14 Servizi di informazione e accoglienza turistica.....	21
Art. 15 Associazioni pro- loco.....	22
CAPO II PROGRAMMAZIONE TURISTICA	24
Art. 16 Finalità della programmazione turistica.....	24
Art. 17 Piano turistico regionale.....	25
Art. 18 Procedure per l'adozione del piano turistico regionale.....	26
Art. 19 Attuazione del piano turistico regionale.....	27
Art. 20 Piani provinciali di valorizzazione, promozione locale e di accoglienza turistica.....	28
Art. 21 Osservatorio regionale del turismo.....	29
CAPO III IMPRESE TURISTICHE ED ATTIVITA' RICETTIVA	30
SEZIONE I DEFINIZIONI.....	30
Art. 22 Imprese turistiche.....	30
Art. 23 Attività ricettiva.....	31
SEZIONE II STRUTTURE RICETTIVE.....	32
Art. 24 Individuazione delle strutture ricettive.....	32
Art. 25 Periodi di apertura e gestione unitaria.....	33
Art. 26 Classificazione delle strutture ricettive.....	34

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



SEZIONE III ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE.....	
Art. 27 Autorizzazione all'esercizio delle attività	35
Art. 28 Sospensione e divieto di esercizio delle attività.....	36
SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI-VIGILANZA E CONTROLLO E SANZIONI	
AMMINISTRATIVE.....	37
Art. 29 Comunicazione a fini statistici	37
Art. 30 Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura	38
Art. 31 Compiti di vigilanza e controllo.....	39
Art. 32 Sanzioni amministrative pecuniarie	40
CAPO IV AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ED ALTRI ORGANISMI	
OPERANTI NEL SETTORE.....	42
SEZIONE I AGENZIE DI VIAGGI.....	42
Art. 33 Definizione delle agenzie di viaggi e turismo - Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo	42
Art. 34 Garanzia assicurativa e deposito cauzionale.....	43
Art. 35 Condizioni per l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l'esercizio delle attività.....	44
Art. 36 Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo.	45
Art. 37 Sospensione e revoca dell'autorizzazione	46
Art. 38 Esclusione.....	47
SEZIONE II ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE.....	48
Art. 39 Associazioni ^{col. enti enti} senza scopo di lucro operanti a livello nazionale	48
Art. 40 Associazioni ^{col. enti enti} senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale	50
SEZIONE III VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	51
Art. 41 Vigilanza e controllo	51
Art. 42 Sanzioni amministrative pecuniarie	52
CAPO V STRUMENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO	54
Art. 43 Marchio turistico regionale.....	54
Art. 44 Scuola di alta formazione per il turismo	55
Art. 45 Interventi a favore del turista.....	56
CAPO VI UTILIZZAZIONE DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E	
FLUVIALE A FINI TURISTICI E RICREATIVI.....	57
Art. 46 Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo	57
Art. 47 Concessioni delle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistico-ricreative	58
Art. 48 Deposito cauzionale	59

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



<i>Art. 49 Revoca e decadenza dalla concessione</i>	61
<i>Art. 50 Affidamento ad altri delle attività- Subingresso nella concessione</i>	61
<i>Art. 51 Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali</i>	62
<i>Art. 52 Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistico-ricreative</i>	63
<i>Art. 53 Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione prezzi</i>	64
<i>Art. 54 Vigilanza</i>	65
<i>Art. 55 Sanzioni amministrative pecuniarie</i>	66

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 67

SEZIONE I DISPOSIZIONI FINALI	67
<i>Art. 56 Regolamenti autorizzati</i>	67
<i>Art. 57 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti</i>	68
<i>Art. 58 Abrogazioni</i>	69
<i>Art. 59 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni</i>	70
SEZIONE II DISPOSIZIONI TRANSITORIE	72
<i>Art. 60 Modifica dello statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.</i>	72
<i>Art. 61 Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle Aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9- Soppressione delle APT</i>	73
ART. 62 Primo piano turistico regionale	76
SEZIONE III DISPOSIZIONI FINANZIARIE	77
<i>Art. 63 Disposizioni finanziarie</i>	77

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



SEZIONE I
FINALITÀ

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale, nonché degli obblighi comunitari, detta norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica, per rendere tale offerta motore della crescita sostenibile della comunità regionale.

3. A tal fine la Regione interviene, in particolare per:

- a) favorire l'integrazione tra l'offerta turistica e gli altri settori economici e produttivi, al fine di aumentare il valore prodotto a beneficio sia del visitatore che della comunità locale;
- b) consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale e di ciascuna delle sue parti;
- c) orientare il processo di costruzione e miglioramento del sistema dell'offerta turistica sul territorio, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
- d) promuovere la posizione competitiva internazionale della offerta turistica regionale, con particolare riferimento all'attrazione di flussi di domande con caratteristiche e modelli di consumo coerenti con lo sviluppo sostenibile di tutto il

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

Piero Marrazzo

P. B...



- territorio regionale;
- e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture;
 - f) favorire lo sviluppo di servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le imprese e le destinazioni turistiche al fine di migliorare i sistemi di qualità di gestione, e dei sistemi di informazione e di assistenza ai turisti;
 - g) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale della Regione;
 - h) promuovere uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile in materia di economia del mare e attuare una politica di gestione unitaria della costa;
 - i) garantire la migliore accoglienza dei visitatori e promuovere la qualità complessiva del prodotto e dei servizi turistici;
 - l) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;
 - m) favorire la crescita professionale nonché la qualificazione e riqualificazione degli addetti mediante processi di formazione continua mirati all'evoluzione delle professionalità anche attraverso l'Ente bilaterale di settore;
 - n) promuovere la qualità dell'occupazione favorendo la sana competizione tra le imprese turistiche nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e della contrattazione collettiva di settore;
 - o) promuovere, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'unitarietà del comparto turistico.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



SEZIONE II

PRINCIPI GENERALI E RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 2

(Principi generali)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 189, comma 2 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) individua le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia di turismo ed organizza il sistema turistico laziale ispirandosi al principio di sussidiarietà e favorendo l'integrazione delle funzioni tra i soggetti operanti nel settore nonché lo sviluppo del partenariato tra pubblico e privato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrizzo



Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'adozione del piano turistico regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive;
- b) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;
- c) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea o da leggi nazionali;
- d) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;
- e) il coordinamento e l'indirizzo in relazione all'attività e alle iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico, fatta salva l'autonomia degli enti locali;
- f) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l'immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 5);
- g) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
- h) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché la classificazione degli stabilimenti balneari;
- i) l'assegnazione del marchio turistico regionale;
- l) l'adozione della carta del turista;
- m) l'adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico ricreativo delle aree del demanio marittimo;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- n) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, nonché la vigilanza sulle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali religiose e sociali, operanti a livello nazionale, che abbiano sedi operative nel territorio regionale;
- o) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;
- p) la costituzione dell'Osservatorio regionale del turismo;
- q) l'alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la "Scuola di alta formazione del turismo".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le province:

- a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale e di accoglienza turistica;
- b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;
- c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;
- d) svolgono, fatto salvo quanto previsto nell' articolo 6, le seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica del Lazio):
 - 1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso gli IAT;
 - 2) il controllo della qualità dei servizi;
 - 3) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
 - 4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
 - 5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f);

2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:

- a) la validazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive;
- b) l'attribuzione della classifica delle strutture ricettive sulla base dei requisiti fissati dalla Regione, e il rilascio del relativo attestato;
- c) le agenzie di viaggi e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza;
- d) le associazioni pro-loco;
- e) la concessione di contributi;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

3. Le province inoltre:

- a) collaborano, mediante la rilevazione di dati statistici ed informativi, alle attività dell'Osservatorio regionale del turismo;
- b) cooperano con i comuni per la definizione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del Sistema statistico regionale.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo
Pietro Morrazzo

A. Lu



Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della presente legge, degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:

- a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) le autorizzazioni all'esercizio delle attività svolte dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza.

2. I comuni svolgono, altresì, funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative nonché la relativa vigilanza.

3. I comuni, inoltre:

- a) collaborano, mediante la rilevazione di dati statistici ed informativi, alle attività dell'Osservatorio regionale sul turismo;
- b) cooperano con la provincia per la definizione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del Sistema statistico regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 6
(Comune di Roma)

1. Nelle more della entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento di Roma Capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114, comma 3, della Costituzione, al Comune di Roma, sono attribuite, in conformità all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), oltre alle funzioni di cui all'articolo 5, le funzioni già di competenza dell'API, istituita nell'ambito del comune stesso, ai sensi della l. r. 9/1997, ed individuate nell'articolo 4, comma 1, lettera d).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 7

(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)

1. Al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni.

2. Nel caso di inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni conferite la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo




SEZIONE III
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE



Art. 8

(Organizzazione turistica regionale)

1. L'organizzazione turistica si articola in:

- a) sistemi turistici locali;
- b) Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.;
- c) servizi di informazione ed accoglienza turistica ;
- d) associazioni pro-loco.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



Art. 9

(Sistemi turistici locali)

1. I sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, sono il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell'artigianato locale, nonché dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.

2. Ai STL, possono partecipare, le province, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni pro-loco, gli enti e i privati, singoli o associati, che operano nel settore turistico.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 10

(Riconoscimento dei sistemi turistici locali)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, con propria deliberazione specifica i parametri minimi, utili ai fini dell'individuazione dei STL e concernenti i seguenti elementi:

- a) numero e ubicazione geografica, con specifico riferimento alla consistenza demografica ed all'estensione territoriale, dei comuni partecipanti;
- b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
- c) presenza di un' offerta turistica significativa che coinvolga tutto il territorio del STL ed i suoi attori e che determini una rappresentazione integrata e sinergica dal punto di vista della domanda.

2. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, individua i STL sulla base dei parametri di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale riconosce, altresì, i STL interregionali sulla base di criteri stabiliti d'intesa con le altre regioni interessate.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 11

(Progetti di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e tenuto conto del Piano turistico regionale, cofinanzia progetti di sviluppo predisposti, attraverso forme di programmazione negoziata, dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, finalizzati a:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) sostenere l'innovazione tecnologica dei servizi di informazione e di accoglienza turistica;
- d) sostenere la qualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, di accessibilità e fruibilità, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo dei livelli di eccellenza, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 12

(Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.)

1. La Regione, le province del Lazio, il Comune di Roma, al fine di garantire l'unitarietà, la concertazione e il coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia e all'estero, si avvalgono dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A., di seguito denominata Agenzia, costituita ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, cui partecipano con le modalità di cui all'articolo 13.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

Al Ben



Art. 13

(Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'Agenzia)

1. La partecipazione della Regione alla Agenzia è subordinata alla condizione che lo statuto preveda che:

- a) alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
- b) possano essere azionisti dell'Agenzia, oltre alla Regione, le province, il Comune di Roma, gli altri comuni, singoli o associati e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali, anche in forma associata;
- c) la promozione dell'offerta turistica sia attuata mediante un programma annuale delle attività, adottato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano turistico regionale;
- d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell' articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all'Agenzia.

2. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia di turismo da lui delegato.

3. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell'Agenzia sono designati dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto Regionale e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

4. Per l'attuazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, di cui al comma 1 lettera c), è istituito un Fondo di rotazione, in seguito denominato fondo, affidato in gestione, con apposita convenzione, all'Agenzia stessa, che lo amministra con propria contabilità. La convenzione disciplina i diritti e gli obblighi della Regione e dell'Agenzia relativamente alla gestione del fondo stesso, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 14

(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. Le province ed il Comune di Roma organizzano sul territorio di propria competenza servizi di informazione e di accoglienza turistica, in seguito denominati IAT, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, nonché di eventuali servizi di informazione ed accoglienza turistica già presenti sul territorio.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione, con atto deliberativo del competente organo provinciale.

3. In base al periodo di apertura ogni servizio può essere annuale, stagionale o occasionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 15

(Associazioni pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.

2. Le associazioni pro-loco, in particolare:

- a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
- b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
- c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT.

3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.

4. Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l'albo provinciale delle associazioni pro-loco. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che nella stessa località non esista altra associazione già iscritta all'albo;
- b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
- c) che nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per accedere ai contributi regionali e provinciali i quali sono concessi sulla base di programmi annuali di attività predisposti dalle associazioni pro-loco, nei quali è contenuta l'indicazione della relativa spesa.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla provincia competente, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto del parere positivo del comune.

7. La denominazione "pro-loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.

8. La cancellazione dall'albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Manca

Pietro Manca

Al Ruc

CAPO II
PROGRAMMAZIONE TURISTICA



Art. 16

(Finalità della programmazione turistica)

I. La Regione riconosce il turismo quale componente essenziale dello sviluppo sostenibile e promuove:

- a) l'elaborazione di una strategia organica per il turismo che orienti l'evoluzione delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione e individui i raccordi e le sinergie esistenti tra le stesse;
- b) l'identificazione dei criteri operativi di allocazione delle risorse pubbliche disponibili, nonché delle modalità di coinvolgimento delle risorse private per l'attuazione dei progetti strategici;
- c) la definizione degli interventi volti a favorire lo sviluppo diffuso del turismo regionale e sostenere le opportunità delle aree meno avvantaggiate;
- d) la destagionalizzazione dell'offerta turistica, indirizzandola verso le fasce di popolazione interessata, al fine di promuovere nuovi turismi o turismi di nicchia, quali quelli relativi ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;
- e) l'elevazione del livello di qualità del prodotto turistico;
- f) l'innovazione del prodotto attuata attraverso il sostegno alle tecniche innovative nei settori della bioarchitettura e del risparmio energetico;
- g) il coordinamento tra il sistema infrastrutturale del territorio e le aree di fruizione turistica.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

le *en*



Art. 17

(Piano turistico regionale)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio economica e territoriale comunitaria, nazionale e regionale, adotta un piano turistico triennale degli interventi da realizzare sul territorio regionale, nel quale sono definiti, in particolare:

- a) gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di validità nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) gli obiettivi specifici per il rafforzamento e per la promozione dell'offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d'intervento da realizzare nell'ambito dei sistemi turistici locali;
- c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della regione e per la sua promozione in ambito locale, nazionale e internazionale;
- d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale;
- e) i criteri per la concessione dei contributi alle imprese turistiche e alle strutture ricettive;
- f) le indicazioni e l'orientamento, in conformità alla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un'offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;
- g) i criteri per il riconoscimento dei sistemi turistici locali interregionali;
- h) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;
- i) la ripartizione per i diversi ambiti d'intervento, con la relativa copertura finanziaria.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 18

(Procedure per l'adozione del piano turistico regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, delibera la proposta di piano turistico regionale.
2. Il Consiglio regionale adotta il piano turistico regionale che, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL), costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.
3. Il piano turistico regionale è modificato con la stessa procedura prevista per la sua adozione.
4. Il piano turistico regionale mantiene validità fino all'approvazione del piano turistico triennale successivo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Matrizzo



Art. 19

(Attuazione del piano turistico regionale)

1. Ai fini dell'attuazione del piano turistico regionale, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, entro il 31 marzo, adotta un piano annuale il quale, per l'anno di riferimento, in particolare individua:

- a) gli interventi da realizzare;
- b) l'indicazione delle coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse;
- c) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;
- d) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



Art.20

(Piani provinciali di valorizzazione, promozione locale e di accoglienza turistica)

1. Ciascuna provincia, in conformità al piano turistico regionale, adotta annualmente un piano di valorizzazione, promozione locale e di accoglienza turistica, il quale individua in particolare:

- a) le iniziative di promozione turistica locale;
- b) gli interventi e le attività a valenza turistica provinciale;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



Art. 21

(Osservatorio regionale del turismo)

1. Al fine di monitorare il settore turistico attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è istituito, nel rispetto della normativa vigente in tema di organizzazione, l'Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio.

2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. I comuni e le province mettono a disposizione dell'Osservatorio i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



CAPO III
IMPRESE TURISTICHE ED ATTIVITA' RICETTIVA

SEZIONE I
DEFINIZIONI

Art. 22
(Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. La Regione, concordemente con le altre regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni delle attività svolte e dei servizi offerti dalle imprese turistiche.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo





Art. 23
(Attività ricettiva)

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Al Peri



SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE

Art. 24

(Individuazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aria aperta.

2. Sono strutture ricettive alberghiere, le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.

3. Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi, organizzate e gestite da persone fisiche, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.

4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti itineranti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

5. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed ammobiliate con arredi d'epoca possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenze d'epoca".

6. L'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all'articolo 56.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 25

(Periodi di apertura e gestione unitaria)

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, inerenti l'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti.

3. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi principali inerenti l'alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità, in solido con chi ha la gestione diretta, di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi a livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva, nonché la corretta applicazione della normativa contrattuale di settore.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 26

(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Nei regolamenti di cui all'articolo 56 sono stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali concernenti i seguenti elementi:

- a) le condizioni strutturali degli immobili ed il livello di attrezzature esistenti nelle strutture stesse;
- b) la qualità ed il numero dei servizi prestati.

2. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede, su domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione.

3. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina gli standard minimi di qualità dei servizi offerti cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



SEZIONE III
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE

Art. 27

(Autorizzazione all'esercizio delle attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, exuralberghiera e all'aria aperta è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 28

(Sospensione e divieto di esercizio delle attività)

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e, comunque, quando l'attività svolta sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta; oppure abbia dato luogo ad irregolarità tecnico amministrative, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Il comune vieta l'esercizio dell'attività:

- a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi al di fuori dei casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune previsti dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56;
- b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti;
- c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle relative attività e in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore;
- d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- e) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati.

3. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Montalzo



SEZIONE IV

DISPOSIZIONI COMUNI-VIGILANZA E CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 29

(Comunicazione a fini statistici)

1. Tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo comunicano gli arrivi e le presenze all'amministrazione provinciale competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 30

(Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per le nuove strutture ed i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Il nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, ha la facoltà di modificare i prezzi in vigore. Hanno, altresì, la facoltà di modificare i prezzi il titolare o il gestore che hanno ottenuto un cambiamento della classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso.
3. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l'anno successivo. In presenza di esigenze di carattere eccezionale gli operatori hanno la facoltà di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, a modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.
4. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nei termini comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 32, comma 8. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi al termine previsto, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.
5. La provincia provvede alla verifica ed alla vidimazione delle comunicazioni pervenute e ne trasmette copia alla regione. La provincia provvede, altresì, alle attività connesse alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive.
6. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, i titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente il periodo di apertura annuale o stagionale, relativo all'anno successivo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 31

(Compiti di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dai comuni e dalle province nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le funzioni rispettivamente svolte in attuazione del presente capo e a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 32

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'esercizio di un'attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 10.000,00 e all'immediata chiusura dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.
3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa € 500,00 a € 2.000,00.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell'apposito cartello indicante il percorso antincendio, comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.
6. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.
7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.
8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.
9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni posto letto in più.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morozzo



10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell'obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.

11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

12. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni persona e ogni giorno in più.

13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 9, 10 e 12 sono irrogate dal comune competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6, 7, 8 e 11 sono irrogate dalla provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

CAPO IV
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ED ALTRI ORGANISMI
OPERANTI NEL SETTORE



SEZIONE I
AGENZIE DI VIAGGI


Art. 33

(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo - Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229).
2. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso la provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 2, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BURL.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo, i criteri e le modalità per l'apertura delle filiali, la redazione dei programmi di viaggi, i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo







Art. 34

(Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla legge n.1084/1977 nonché dal decreto legislativo n. 206/2005. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.
2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un deposito cauzionale di € 20.000,00 per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tali importi possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore o può essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.
3. La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.
4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della provincia ad adempiervi.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dalla provincia entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 35

*(Condizioni per l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo
e per l'esercizio delle attività)*

1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo nonché l'esercizio della relativa attività sono soggetti ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio, rilasciata alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante che ne abbiano fatto richiesta. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2.
2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia e i cui proventi, spettano alle province ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 14/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia.
4. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività.
5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

Le *R*



Art. 36

(Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)

1. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente:

- a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
- b) il titolare, persona fisica e giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
- c) l'attività autorizzata;
- d) il direttore tecnico;
- e) l'ubicazione dei locali di esercizio.

2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

4. Le province comunicano all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 37

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:

- a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
- b) quando, non vengano comunicati i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia;
- c) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative.

2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

- a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
- b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;
- c) in caso di mancata garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 34.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 38

(Esclusione)

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione:

- a) le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti;
- b) i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

SEZIONE II
ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE



Art. 39

(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. E' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:

- a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
- b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
- c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

3. Le associazioni e gli altri enti che intendono essere iscritti all'elenco regionale presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggio e turismo, cui vanno allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) copia dello statuto;
- c) copia dell'ultimo bilancio annuale;
- d) la documentazione comprovante l'esistenza della garanzia assicurativa di cui all'art. 34.

4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggio e turismo il programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazza

5. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 42, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all'eliminazione dell'irregolarità, qualora:

- a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;
- b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
- c) non risulti l'esistenza della garanzia assicurativa di cui all'articolo 34.

6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi della presente legge.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Murru



Art. 40

(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali, della durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso, riservati esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa e questa venga preventivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo almeno quindici giorni prima della data stabilita.

3. Le associazioni pro-loco non possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

SEZIONE III
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE




Art. 41
(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dalla provincia competente per territorio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

Al RA



Art. 42

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo, senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 10.000,00, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.

3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 6.000,00.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'articolo 36 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.

5. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritti nell'elenco regionale sono soggetti al pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 10.000,00.

6. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui agli articoli 39 e 40 della polizza assicurativa prescritta comporta il pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 10.000,00.


7. Il mancato invio alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma annuale delle attività da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro, di cui all'articolo 39, comporta il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

8. Il tardivo e il mancato invio della comunicazione dell'iniziativa da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale, di cui all'articolo 40, comporta il pagamento, rispettivamente, di una somma da € 250,00 a € 500,00 e da € 1.000,00 a € 3.000,00.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
(Firma)

se Per

9. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI, capo II della L.r.14/1999. Come previsto dall'articolo 208 della L.r. 14/1999, in attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 194, comma 4 della L.r. 14/1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n 30 e successive modificazioni, limitatamente alle sanzioni di competenza regionale di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Mannozzo
Pietro Mannozzo

AA

CAPO V
STRUMENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO



Art. 43

(Marchio turistico regionale)

1. È istituito il marchio turistico regionale mirato a riconoscere l'eccellenza in ambito turistico di aree territoriali, comuni, strutture ricettive e imprese turistiche del Lazio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le organizzazioni dei consumatori, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio turistico regionale a coloro che ne facciano richiesta.

3. Il marchio è assegnato con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 41, comma 9, dello Statuto regionale.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

fl *BY*



Art. 44

(Scuola di alta formazione per il turismo)

1. Al fine di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, la Regione e gli enti locali si avvalgono della "Scuola di alta formazione per il turismo", prevista dall'articolo 177 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), di seguito denominata Scuola.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 45

(Interventi a favore del turista)

1. La Regione sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che hanno compiti istituzionali in materia.

2. La Regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta la "carta del turista" e ne promuove la distribuzione presso le strutture ricettive, gli IAT, le associazioni pro-loco e le agenzie di viaggio. Detta carta, in particolare, contiene informazioni sulla normativa nazionale e regionale in materia turistica, sui servizi turistico-ricettivi, sulle tradizioni e sugli usi delle comunità locali nonché sulla fruibilità dei beni storici, artistici ed ambientali presenti sul territorio regionale

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO VI
UTILIZZAZIONE DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE
A FINI TURISTICI E RICREATIVI

Art. 46

(Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)

1. Per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale a fini turistico-ricreativi, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale nonché dei dati forniti dal Sistema informativo del demanio marittimo (SID), ai sensi dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Detto piano, in particolare, :

- a) individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, tenute conto, anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;
- b) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle aree demaniali a fini turistico-ricreativi, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché, limitatamente al piano di cui al comma 1, lettera a), la competente autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.

3. I piani di utilizzazione degli arenili dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani di cui al presente articolo.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

11.11.2011

Q. P. C.



Art. 47

(Concessioni delle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistico-ricreative)

1. I comuni, nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali, provvedono al rilascio, al rinnovo, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime lacuali e fluviali, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all'articolo 46, per quanto riguarda le aree demaniali marittime.

2. I comuni curano l'aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su supporto informatico, alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

3. Le concessioni delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative hanno durata di sei anni. In caso di motivata richiesta degli interessati, tali concessioni possono avere anche una durata diversa da quella suddetta. Tutte le concessioni alla scadenza si rinnovano automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo, limitatamente alle concessioni delle aree demaniali marittime, quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 48

(Deposito cauzionale)

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare una polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del canone annuo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrizzo



Art. 49

(Revoca e decadenza dalla concessione)

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.

2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all'articolo 46, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale o sull'arenile di propria competenza, una concessione equivalente per estensione, in conformità al suddetto piano.

3. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) per mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione o per mancato inizio delle gestioni nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

4. Nel caso di cui alle lettere a) e b), il comune può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione comunale fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art.50

(Affidamento ad altri delle attività- Subingresso nella concessione)

1. Il comune concedente rilascia:

- a) l'autorizzazione all'affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa;
- b) l'autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree demaniali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 51

(Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché al pagamento dell'imposta regionale nella misura stabilita dall'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2.

2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio spettano ai comuni.

3. I comuni provvedono entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla Regione gli importi dei canoni e dell'imposte dovuti dai concessionari ai sensi del presente articolo.

4. Le concessioni delle aree demaniali lacuali e fluviali sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

le B



Art. 52

(Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistico-ricreative)

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, in particolare:

- a) gli stabilimenti balneari;
- b) le spiagge attrezzate;
- c) le spiagge libere attrezzate;
- d) i punti di ormeggio.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le principali tipologie a valenza generale relativamente alle attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse ed il turismo nautico.

3. Con i regolamenti regionali di cui all'articolo 56 sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1.

4. La Regione provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con i regolamenti regionali di cui al comma 2 sono stabiliti, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, nonché le modalità per la classificazione stessa.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



Art. 53

(Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione prezzi)

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione è subordinato alla previa dichiarazione di inizio dell'attività stessa. La dichiarazione è presentata al comune concedente con le indicazioni riguardanti l'ubicazione della struttura e il periodo di apertura ed è, inoltre, corredato dalla documentazione comprovante il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di cibi e bevande.

2. L'esercizio dell'attività è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune competente.

3. I titolari della gestione delle attività oggetto della concessione comunicano al comune competente, i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico.

4. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa come fissato nelle ordinanze balneari.

5. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3, provvede alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione.

6. Nel caso vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

7. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista.

8. Per le nuove concessioni ovvero nei casi in cui si verificano, nel corso dell'anno, subingresso nella concessione la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

9. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 54
(Vigilanza)

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalla Regione e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo


Al Pen



Art. 55

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.
2. La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.
3. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00.
4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate, comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.
5. L'attribuzione agli stabilimenti balneari di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della Regione e ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 182, comma 1, e 208 della l.r.14/1999.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56
(Regolamenti autorizzati)

1. Ai sensi dell' articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto regionale, con uno o più regolamenti regionali autorizzati, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni generali regolatrici della materia, che dispongono ove necessario l'abrogazione delle norme vigenti, fatta salva la potestà normativa delle province e dei comuni, secondo i principi fissati dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione e dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 57

(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Clausola di sospensione degli aiuti)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURI, dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



Art. 58
(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58 sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 "Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro-loco";
- b) legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive";
- c) legge regionale 3 maggio 1985, n.59 "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici" ;
- d) legge regionale 20 giugno 1990, n. 78 "Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale";
- e) legge regionale 13 dicembre 1996, n. 54 "Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree di sosta per veicoli autosufficienti".
- f) legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 "Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio" e successive modifiche;
- g) legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 "Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie";
- h) legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 "Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze";
- i) legge regionale 27 luglio 2000, n. 10 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia" e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
 - "a bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;"
 - a ter) l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione di programmi d'intervento previsti dall'Unione europea o da leggi nazionali;
 - a quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;"
- b) le lettere b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
 - "b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché la classificazione degli stabilimenti balneari;
 - c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
 - e) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l'immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all' articolo 76, comma 1, lettera c quinquies;"
- c) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
 - "e bis) l'assegnazione del marchio turistico regionale;
 - e ter) l'adozione della carta del turista;"
- d) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico-ricreativo delle aree del demanio marittimo;"
- e) dopo la lettera n) è inserita la seguente:

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

le
Ru



"n bis) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento relativi progetti di sviluppo.".

2. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 14/1999 sono inserite le seguenti:

- "c ter) adottano i piani di valorizzazione, di promozione locale e di accoglienza turistica;
- c quater) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e realizzano attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, nel rispetto dell'azione di coordinamento regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera d);
- c quinquies) svolgono le seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica del Lazio):
 - 1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, attraverso gli IAT;
 - 2) il controllo della qualità dei servizi;
 - 3) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
 - 4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
 - 5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera e).".

3. Il comma 5 dell'articolo 76 della l.r. 14/1999 è soppresso.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

SEZIONE II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 60

(Modifica dello statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A., costituita ai sensi del capo II della l.r. 9/1997, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato capo della l.r. 9/1997.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 61

(Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle Aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9-

Soppressione delle APT)

1. Le APT istituite dall'articolo 12 della l.r. 9/1997 sono soppresse a decorrere dalla data del concreto esercizio da parte delle province e del Comune di Roma delle funzioni già di competenza di tali aziende, ai sensi della citata legge regionale, attraverso le proprie strutture amministrative, ovvero con le forme di gestione previste dal titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto stabilito con apposito atto di organizzazione.

2. Fino alla suddetta data e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalle APT.

3. Ai fini della soppressione delle APT, i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente e del Consiglio di amministrazione delle aziende stesse, con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, redigono e trasmettono alla Regione e agli enti locali di riferimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un verbale di ricognizione attestante:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;
- b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;
- c) la situazione finanziaria e contabile;
- d) le unità di personale in servizio e il rispettivo stato giuridico ed economico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di ricognizione di ciascuna APT, il Presidente della Regione, previa verifica di quanto ivi attestato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative limitatamente al personale da trasferire, con proprio decreto:

- a) prende atto dei dati di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d);

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

12/10/2000



- b) individua il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'APT non utilizzato per lo svolgimento delle relative attività alla data di entrata in vigore della presente legge, da trasferire in proprietà alla Regione.

5. A seguito della comunicazione da parte di ciascuna provincia e del Comune di Roma dell'avvenuta adozione dell'atto di organizzazione ai sensi del comma 1, il Presidente della Regione, sulla base del decreto di cui al comma 4, impartisce ai commissari straordinari specifiche direttive in ordine al trasferimento del personale, del patrimonio mobiliare ed immobiliare, fatta eccezione per quello indicato dal comma 4, lettera b), e delle risorse strumentali alle province ed al Comune di Roma, che subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle APT.

6. Espletati gli adempimenti previsti nelle direttive di cui al comma 5:

- a) i commissari straordinari cessano dall'incarico e decade il collegio dei revisori contabili;
- b) ciascuna provincia ed il Comune di Roma esercitano le funzioni della APT di rispettiva competenza, con le modalità previste dall'atto di organizzazione di cui al comma 1;
- c) il Presidente della Regione dichiara con propri decreti l'estinzione delle singole APT.

7. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nei ruoli organici delle rispettive province e del Comune di Roma, nella corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte.

8. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali, le province e il Comune di Roma determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte all'atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle province e al Comune di Roma dalla presente legge. La contrattazione decentrata può prevedere il ricorso a procedure di mobilità volontaria verso altri enti locali.

9. La Regione assicura alle province e al Comune di Roma, in sede di prima attuazione della presente legge e comunque fino alla data di entrata in vigore dei

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle AP I per il personale e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell'ultimo esercizio precedente alla soppressione.



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Piero Marrazzo".

Handwritten initials in black ink, possibly "Al" and "Ber".



ART. 62

(Primo piano turistico regionale)

1. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 17, il primo piano turistico regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 18.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo
Piero Marrazzo

A Ky

SEZIONE III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE



Art. 63
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB B41, B43 e B44.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro Marrazzo', written over the printed name.

Handwritten initials 'de' and 'BY' in the bottom left corner.